



GARANZIA PER TELI PER SOTTOTETTO, TELI PER FACCIATE E FRENI VAPORE STAMISOL.

L'azienda STAMOID AG (qui di seguito denominata "Garante") rilascia la seguente dichiarazione di garanzia nei confronti della rispettiva azienda (qui di seguito denominata "Garantito"):

1. Prodotto

La garanzia comprende i seguenti prodotti, per gli impieghi previsti e descritti nei relativi fogli dei dati tecnici, e negli opuscoli del prodotto: STAMISOL DW, STAMISOL ECO, STAMISOL PACK, STAMISOL FA, STAMISOL COLOR, STAMISOL ABS, STAMISOL SD70.

2. Garanzia

Il Garante assicura che le caratteristiche dei prodotti sopra indicati corrispondono allo stato della tecnica generalmente riconosciuto, e che sono anche conformi ai rispettivi valori tecnici vigenti al momento della fornitura. A seconda del modello, i prodotti devono essere impiegati come freni contro il vapore, oppure teli per facciate e teli per sottotetto aperti a diffusione.

3. Periodo di garanzia

Se non vengono concordati singolarmente termini più brevi, il periodo di garanzia ha una durata corrispondente a quello al quale deve impegnarsi il Garantito per la sua prestazione d'opera, conformemente al VOB (Ordinamento relativo agli appalti di opere edili) e/o al BGB (Codice Civile tedesco), e ha comunque un termine massimo di 10 anni a partire dalla data di fornitura.

I danni sottoposti ai diritti di garanzia devono essere denunciati immediatamente al Garante con lettera raccomandata, ossia al massimo entro quattro settimane da quando si è venuti a conoscenza del difetto. Per le parti sostituite, oppure riparate, non inizia a decorrere nessun nuovo periodo di garanzia. Per esse continua piuttosto a valere il periodo di garanzia in corso per la fornitura originale.

4. Presupposti per il ricorso ai diritti di garanzia.

La garanzia presuppone una prestazione d'opera impeccabile ed adeguata allo stato aggiornato della tecnica da parte del Garantito, ed a tale scopo è determinante il rispetto delle istruzioni per la posa in opera impartite dal Garante, ed accluse al materiale. La posa in opera deve essere eseguita da un'azienda specializzata.

5. Entità della responsabilità

Se il Garantito è responsabile nei confronti del committente dei lavori per i danni causati da difettosità del materiale posato in opera, oppure causati da errori di consulenza (per esempio da un'istruzione errata di posa in opera), allora

- il Garante deve mettere a disposizione gratuitamente e franco cantiere il materiale sostitutivo necessario per la rimozione del danno, compresa l'attrezzatura accessoria per la posa in opera;

- il Garante si fa anche carico dei costi di riparazione (costi di smontaggio e costi di posa in opera del materiale) per il ripristino della funzionalità del tetto, e basati sulle locali tariffe salariali per i lavori di cantiere;

- il Garante rimuove i danni conseguenti, se essi sono stati causati dal materiale, oppure da errori di consulenza, e comunque solo nel caso che



- tali danni sono stati causati da un difetto rilevante del prodotto, il quale ha pregiudicato considerevolmente la sua idoneità ad essere usato,

- ed anche nel caso che tali danni sono stati causati da dolo, oppure da colpa grave. La responsabilità per tali danni conseguenti è limitata alla riparazione del danno sull'opera edile, alla cui protezione è destinato il prodotto in questione.

6. Liquidazione del danno

Prima di eseguire i lavori di garanzia, deve essere presentato al Garante un preventivo dei costi. Se il Garante non è d'accordo con l'entità dei costi che vi sono indicati, allora egli può in qualsiasi momento, ed a sue spese, assegnare l'incarico della rimozione dei danni ad un'azienda terza operante nel ramo della copertura di tetti. In tal caso, il Garante si assume nei confronti del Garantito il rischio di una corretta eliminazione del danno

7. Eliminazione del danno

Se fra le parti coinvolte sussistono divergenze d'opinioni dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la causa del danno, allora viene concordata come vincolante la seguente regolamentazione.

Le parti interessate si mettono d'accordo per rivolgersi ad un perito neutrale, il quale si occuperà di redigere una perizia tecnica. Se non è possibile raggiungere un accordo, allora verrà proposto con decisione vincolante un perito idoneo da parte della locale Camera di Commercio competente. Se necessario, il perito può anche usufruire dell'ausilio di un istituto di controllo. Se è possibile, viene scelto un istituto di controllo presso il quale in passato era già stato redatto un volta un certificato ufficiale di controllo per il tipo di materiale difettoso in questione. In base agli accertamenti effettuati dal perito, i costi dell'arbitraggio vengono attribuiti ad una delle parti e/o ripartiti in modo corrispondente al grado di responsabilità per il danno da imputare ad entrambe le parti in causa.

8. Validità

La presente garanzia è valida per pose in opera a partire dal 01.01.2005.

9. Esclusioni

La garanzia viene esclusa se sul prodotto sono intervenuti fattori d'influsso inconsueti, in particolar modo di tipo chimico e meccanico, e/o se si è verificato un uso, oppure una lavorazione al di fuori dell'applicazione normalmente prevista. La responsabilità viene inoltre esclusa per cause di forza maggiore, oppure in caso di guerra. Inoltre sono esclusi i danni causati da una progettazione e concezione difettosa, da combinazioni non autorizzate del prodotto, da un trasporto sbagliato e/o da una movimentazione o montaggio difettosi. La garanzia si estingue in caso di modifiche del prodotto, come per esempio nel caso di riparazioni, ecc., che sono state eseguite senza il nostro esplicito consenso, e si estingue anche nel caso che non vengono eseguiti i necessari lavori di manutenzione. Inoltre, la garanzia si estingue non appena una parte contraente fa valere nei confronti del Garante un diritto riguardante il progetto edile in questione. Sono esclusi difetti e danni per i quali non è possibile dimostrare che sono stati provocati dal prodotto del Garante. La garanzia si estingue in caso d'impiego di attrezzature che non sono state fornite dal Garante, ed anche nel caso che l'importo fatturato dal Garante non era stato pagato.

10. Foro competente

Indipendentemente dalla clausola di conciliazione sopra indicata, per tutte le controversie risultanti dal rapporto di garanzia viene concordato il foro competente per la sede dell'azienda del Garante.

STAMOID



A FERRARI GROUP COMPANY